



**Comune
di Verona**

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE
MEDIANTE INTERVENTI DI CITTADINANZA ATTIVA**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 2 marzo 2017, n. 10
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 16 settembre 2021, n. 47**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità, oggetto, ambito di applicazione**
- Art. 2 – Definizioni**
- Art. 3 – Principi generali**
- Art. 4 – Cittadini attivi**
- Art. 5 – Innovazione digitale e sociale**

TITOLO II – INTERVENTI DI CURA E DI VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI DELLA CITTA'

- Art. 6 – Interventi e azioni attuabili**
- Art. 7 – Individuazione di edifici**

TITOLO III – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

- Art. 8 – Disposizioni generali**
- Art. 9 – Contenuto delle proposte di sussidiarietà**
- Art. 10 – Istruttoria e responsabile del procedimento**
- Art. 11 – Referente dell'Amministrazione**
- Art. 12 – Patto di sussidiarietà**

TITOLO IV – LABORATORIO PER LA SUSSIDIARIETA' E L'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 13 – Finalità, costituzione, composizione**
- Art. 14 – Funzionamento**

TITOLO V – FORMAZIONE

- Art. 15 – Finalità**
- Art. 16 – Il ruolo delle scuole, degli istituti di formazione e delle Università**

TITOLO VI – FORME DI SOSTEGNO

- Art. 17 – Esenzioni e agevolazioni**
- Art. 18 – Beni strumentali e risorse finanziarie**
- Art. 19 – Autofinanziamento**
- Art. 20 – Identificazione e forme di riconoscimento degli interventi**

TITOLO VII – COMUNICAZIONE ATTIVA, TRASPARENZA, MONITORAGGIO

- Art. 21 – Comunicazione attiva**
- Art. 22 – Trasparenza**
- Art. 23 – Rendicontazione**

TITOLO VIII

- Art. 24 – Responsabilità**
- Art. 25 – Tentativo di conciliazione**

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

- Art. 26 – Entrata in vigore**
- Art. 27 – Disposizioni transitorie**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, oggetto, ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione per la cura e/o la valorizzazione dei beni comuni della città a favore dell'intera collettività, in conformità agli artt. 2, 5, 114, comma 2, 117, comma 6, 118, comma 4, della Costituzione; all'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; all'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131; all'art. 2 della legge Regione Veneto 30 aprile 2001, n. 11; ai principi fondamentali dello Statuto comunale.
2. La collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione si esplica in via prevalente attraverso atti amministrativi di natura non autoritativa.
3. Per le collaborazioni di cui al comma 1, i criteri e le modalità predeterminari, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di altri vantaggi economici, sono specificatamente stabiliti all'art. 18.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazione, per competenza, le norme contenute nei vigenti regolamenti comunali di riferimento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intendono per:
 - a) *Beni comuni della città*: i beni materiali, immateriali e digitali che i cittadini attivi e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva della comunità;
 - b) *Comune o Amministrazione*: il Comune di Verona, nelle sue diverse articolazioni istituzionali ed organizzative;
 - c) *Spazi pubblici*: gli spazi di uso collettivo, fisico o virtuale, di proprietà pubblica o ad uso pubblico;
 - d) *Cittadini attivi*: tutti i soggetti, anche di natura imprenditoriale, singoli, associati o riuniti in formazioni sociali, purché consentite dalla legge, che si attivino per la cura e/o la valorizzazione dei beni comuni della città, ai sensi del presente regolamento;
 - e) *Proposta di sussidiarietà*: la manifestazione di interesse formulata direttamente dai cittadini attivi e/o in risposta ad una chiamata in sussidiarietà resa pubblica dal Comune per l'attuazione di interventi di cura e/o di valorizzazione di beni comuni della città, in concerto con l'Amministrazione;
 - f) *Chiamata in sussidiarietà*: la proposta di sussidiarietà formulata dal Comune per la cura e/o la valorizzazione di beni comuni della città, aperta a tutti e pubblicata sullo Spazio Web in forma di avviso pubblico, con indicazione delle specifiche finalità, dei termini e delle modalità di adesione. Chiunque può proporre integrazioni ai contenuti di una chiamata in sussidiarietà, purché conformi ai principi e alle finalità di cui al presente regolamento;
 - g) *Patto di sussidiarietà*: l'accordo, stipulato ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, attraverso il quale i cittadini attivi e il Comune definiscono l'ambito e le caratteristiche della collaborazione per l'attuazione di interventi di cura e/o di valorizzazione dei beni comuni della città;
 - h) *Interventi di cura*: interventi volti alla protezione, conservazione, manutenzione dei beni comuni della città, al fine di garantire e migliorare la qualità e la fruibilità degli stessi, a beneficio dell'intera collettività;
 - i) *Interventi di valorizzazione*: interventi di recupero, trasformazione, innovazione di beni comuni della città, all'interno di processi territoriali, sociali, economici, tecnologici ed ambientali che incidano sul miglioramento della qualità della vita;
 - l) *Azioni condivise*: interventi di cura e/o di valorizzazione di beni comuni della città svolti congiuntamente dai cittadini attivi e dall'Amministrazione, con carattere di continuità e di inclusività;
 - m) *Rendicontazione*: la rappresentazione documentata e periodica resa dai cittadini attivi ai sensi dell'art. 23 ,delle attività e dei risultati, anche intermedi, conseguiti in ciascun patto di sussidiarietà, al fine di consentirne il monitoraggio da parte dell'Amministrazione e la conoscenza

da parte della collettività, nonché la raccolta, la valutazione e la pubblicizzazione degli indicatori di impatto sociale, economico, culturale e ambientale degli interventi di sussidiarietà sul territorio della città;

n) *Spazio Web*: il geoportale del sistema informativo geografico integrato del Comune e gli spazi sul sito istituzionale dello stesso dedicati alla pubblicizzazione di informazioni e notizie sulle attività del presente regolamento e alla condivisione di percorsi di partecipazione ed inclusività;

o) *Laboratorio per la Sussidiarietà e l'Innovazione Amministrativa*: lo spazio fisico e virtuale, previsto nel Titolo IV, dedicato ad attività periodiche di dialogo e confronto per supportare la promozione, diffusione e condivisione degli interventi di cura e/o di valorizzazione dei beni comuni della città, per attivare e per sostenere processi di innovazione sociale e amministrativa.

Art. 3 – Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) *Buona fede e fiducia reciproca*: fermo restando l'esercizio delle funzioni amministrative proprie del Comune, i cittadini attivi e l'Amministrazione dialogano ed improntano i loro rapporti secondo buona fede e fiducia reciproca per il perseguimento di finalità di interesse generale;

b) *Pubblicità e trasparenza*: l'Amministrazione provvede alla pubblicazione dei patti di sussidiarietà e degli atti procedurali ad essi connessi nel rispetto delle previsioni normative in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Il Comune garantisce la massima conoscibilità delle proposte e dei patti di sussidiarietà, nonché le modalità di presentazione e di partecipazione ai medesimi, privilegiandone la trasmissione in via digitale. Le attività, i risultati conseguiti, le criticità e le osservazioni di rilievo riguardanti ciascun patto di sussidiarietà sono raccolti e pubblicizzati sullo Spazio Web attraverso le schede di rendicontazione di cui all'art. 23;

c) *Responsabilità*: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini attivi, quale elemento centrale nelle relazioni di collaborazione;

d) *Inclusività e apertura*: gli interventi di cura e/o di valorizzazione dei beni comuni della città devono essere organizzati in modo da consentire a chiunque di contribuire alle attività previste nei patti di sussidiarietà nel rispetto delle specifiche finalità ed obiettivi. L'utilizzo di un bene immobile nell'ambito di un patto di sussidiarietà non comporta in nessun caso l'instaurarsi di un rapporto di concessione, né di qualsiasi altro diritto di godimento finalizzato ad un uso esclusivo dello stesso da parte dei cittadini;

e) *Sostenibilità*: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa che le compete, verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici, né costi superiori alle proprie risorse disponibili e/o conseguenze negative sugli equilibri ambientali;

f) *Proporzionalità e semplificazione*: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e l'attuazione degli interventi di cura e/o di valorizzazione dei beni comuni della città, assicurando la massima semplificazione possibile nei rapporti con i cittadini;

g) *Adeguatezza e differenziazione*: le forme di collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e/o di valorizzazione dei beni comuni della città e vengono diversificate in ragione delle caratteristiche dei beni comuni e della parte di territorio cittadino su cui si collocano gli interventi.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione ha facoltà di recedere unilateralmente dai patti di sussidiarietà, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Art. 4 – Cittadini attivi

1. I cittadini attivi operano per autonoma iniziativa su base gratuita e consapevole, mettendo a disposizione impegno personale, conoscenze, competenze ed esperienze per l'attuazione di interventi di cura e di valorizzazione e per lo svolgimento di azioni condivise, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), g), h), i), l).

2. Ai fini del presente regolamento, i cittadini attivi non necessitano di uno specifico titolo di

legittimazione per presentare e attuare le proposte di sussidiarietà.

3. Le azioni dei cittadini attivi a favore dei beni comuni della città non sono in alcun modo assimilabili ad una prestazione d'opera e/o di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato, né costituiscono titolo o requisito preferenziale ai fini delle procedure di reclutamento del personale del Comune.

Art. 5 – Innovazione digitale e sociale

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale anche mettendo a disposizione lo Spazio Web, con particolare attenzione all'utilizzo di infrastrutture, dati e software aperti, in un'ottica di beni comuni digitali, allo scopo di offrire maggiori e nuove opportunità di produzione e miglioramento dei servizi per la collettività.

2. In stretta correlazione con le finalità di cui al comma 1, il Comune sostiene le prassi di innovazione sociale, con ciò intendendosi lo sviluppo e l'attuazione di nuovi modelli di relazioni in grado di produrre risposte alle esigenze di cura e/o di valorizzazione dei beni comuni della città, nonché ai bisogni della comunità, privilegiando la capacità di partecipazione attiva dei cittadini.

TITOLO II – INTERVENTI DI CURA E DI VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI DELLA CITTA'

Art. 6 – Interventi e azioni attuabili

1. Gli interventi di cura e di valorizzazione dei beni comuni della città e le azioni condivise, di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), g), h), i), l), possono riguardare una o più attività in materia di ambiente e sua salubrità; gestione di edifici e spazi pubblici o ad uso pubblico; mobilità sostenibile, salute e qualità della vita; attività sociali, di partecipazione e di aggregazione; educazione alla cittadinanza e alla legalità; sviluppo sostenibile; cultura, sport e tempo libero; promozione degli elementi caratteristici del territorio; cura del patrimonio pubblico comunale, con particolare riferimento al verde pubblico, all'arredo urbano, agli edifici e alle strutture; ogni altra attività sui beni comuni della città che rientri nelle competenze dell'Amministrazione e mantenga una finalità di interesse generale. Sono sempre esclusi gli interventi che comportino attività in quota e/o rischi non proporzionati rispetto alle finalità e ai risultati attesi.

2. A scopo orientativo, la struttura di cui all'art. 8, comma 3, può pubblicare sullo Spazio Web elenchi di interventi di cura e/o di valorizzazione ammissibili per le finalità di cui al presente regolamento. Gli elenchi sono redatti in coordinamento con i competenti Uffici del Comune e possono essere soggetti a periodica revisione.

3. Ciascuna proposta di sussidiarietà deve presentare carattere di pronta e concreta realizzabilità e prevede la collaborazione tra cittadini attivi e competenti uffici dell'Amministrazione.

4. In via ordinaria, eventuali opere, miglioramenti e/o addizioni agli spazi di cui al comma 1, sono realizzati senza oneri per l'Amministrazione e, salvo diversa motivata decisione della medesima, entrano nel patrimonio comune della collettività.

5. I cittadini attivi non possono realizzare gli interventi e le azioni di cui al comma 1 in contrasto con la fruizione collettiva del bene e con il principio di inclusività.

Art. 7 – Individuazione di edifici

1. L'Amministrazione può individuare, nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune, gli edifici in stato di parziale o totale disuso e/o in deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestino agli interventi e alle azioni di cui all'art. 6.

2. La ricognizione, di cui al comma 1, può avvenire in esito a procedure partecipate e viene resa pubblica sullo Spazio Web.

3. Il Comune, ove necessario, promuove il coordinamento tra diversi interventi riguardanti un medesimo edificio.

TITOLO III – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 8 – Disposizioni generali

1. Ai fini dell'attuazione delle proposte di sussidiarietà, l'Amministrazione garantisce il

coordinamento tra uffici, organi di indirizzo politico-amministrativo e articolazioni organizzative territoriali, nel rispetto dell'etica pubblica, dei principi di imparzialità, di buon andamento e di trasparenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione mette a disposizione le necessarie informazioni e sostiene l'instaurarsi dei flussi di comunicazione tra i cittadini e gli uffici comunali.

3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua la struttura organizzativa responsabile per l'attuazione e per la gestione delle proposte di sussidiarietà nelle diverse fasi e secondo i criteri e le modalità indicati nel presente regolamento. Tale struttura svolge una funzione trasversale di attivazione e di coordinamento degli uffici dell'Amministrazione coinvolti per competenza nella fase istruttoria; provvede al costante studio e approfondimento della materia di cui al presente regolamento al fine di aggiornare passaggi procedurali e modulistica; supporta l'elaborazione di eventuali modifiche tecniche al testo di regolamento.

4. La struttura di cui al comma 3 costituisce l'interlocutore principale nei rapporti con i cittadini attivi ai fini del presente regolamento e armonizza, ove possibile, le proposte di sussidiarietà riguardanti i medesimi beni comuni.

5. Le proposte di sussidiarietà ammissibili, sono definite attraverso la stipula di patti di sussidiarietà, ai sensi dell'art. 12.

Art. 9 – Contenuto delle proposte di sussidiarietà

1. Le proposte di sussidiarietà vengono presentate attraverso la modulistica disponibile sullo Spazio Web, privilegiandone la trasmissione in via telematica.

2. Le proposte di sussidiarietà, di cui al comma 1, riportano le seguenti indicazioni minime:

- a) i riferimenti anagrafici e di contatto dei cittadini attivi proponenti;
- b) l'ambito di interesse, una illustrazione descrittiva dell'intervento, delle motivazioni e degli obiettivi;
- c) il bacino di utenza considerato, i risultati e i benefici attesi per la collettività;
- d) le risorse umane, strumentali ed economiche messe a disposizione;
- e) i tempi di realizzazione e la sostenibilità nel tempo dei risultati attesi.

3. Nelle proposte, di cui al comma 1, possono essere indicate:

- a) le eventuali professionalità coinvolte;
- b) le eventuali fonti di finanziamento;
- c) le eventuali tavole grafiche e/o allegati documentali.

Art. 10 – Istruttoria e responsabile del procedimento

1. La struttura di cui all'art. 8, comma 3, nella figura del dirigente preposto, è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale concernente le proposte di sussidiarietà, nonché dell'adozione degli atti conclusivi del procedimento. In particolare, tale struttura provvede alla valutazione dei requisiti di ammissibilità delle proposte di sussidiarietà; alle comunicazioni e agli adempimenti normativi previsti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del presente regolamento; all'acquisizione, ove necessari, dei pareri degli uffici dell'Amministrazione coinvolti per competenza; ad avviare eventuali momenti di dialogo e/o confronto con gli interlocutori pubblici e/o privati di rilievo sul territorio, al fine della più completa acquisizione degli elementi istruttori; alla redazione dei patti di sussidiarietà, di cui all'art. 12; agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza. Viene fatta salva l'ipotesi di delega di funzioni.

2. Il dirigente della struttura di cui all'art. 8, comma 3, può assegnare ad altro funzionario della stessa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, mantenendo in capo a sé l'approvazione, con determina dirigenziale, dello schema di patto di sussidiarietà e la sottoscrizione del medesimo, ai sensi del successivo comma 5.

3. Le proposte di sussidiarietà ritenute ammissibili, sono trasmesse agli assessorati di riferimento per materia, agli uffici dell'Amministrazione coinvolti per competenza e alle Circoscrizioni territorialmente interessate, affinché possano comunicare, entro un congruo termine, ogni osservazione di rilievo ai fini istruttori, con particolare riguardo alla compatibilità delle proposte rispetto alle linee programmatiche di interesse pubblico previste per l'ambito di intervento considerato.

4. Sono sottoposte al vaglio della Giunta le proposte di sussidiarietà che richiedano modifiche sostanziali, anche se temporanee, allo stato dei luoghi e/o alla destinazione d'uso di spazi pubblici, nonché quelle per le quali, sulla base degli elementi istruttori raccolti, appaia necessario acquisire una decisione discrezionale in merito a diverse ipotesi di attuazione dell'interesse pubblico.

5. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il dirigente di cui al comma 1 provvede ad approvare con determinazione lo schema di patto di sussidiarietà, redatto ai sensi dell'art. 12. Il procedimento di cui al presente articolo si conclude con la sottoscrizione di un patto di sussidiarietà tra i cittadini attivi, gli eventuali altri soggetti pubblici e/o privati coinvolti e il Comune, nella persona del dirigente, di cui al comma 1, entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione del relativo schema. L'espressa rinuncia alla sottoscrizione del patto di sussidiarietà da parte dei cittadini attivi proponenti o la mancata sottoscrizione del patto di sussidiarietà nei tempi quivi indicati comporta l'archiviazione del procedimento da parte della struttura di cui all'art. 8, comma 3, senza che ciò precluda la riproposizione di identica o simile proposta da parte degli stessi e/o di altri soggetti.

6. Il procedimento di cui al presente articolo si conclude entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni, tenuto conto della variabilità legata, per ciascuna proposta di sussidiarietà, alla sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati, alla complessità dell'istruttoria. Si applicano le cause di sospensione e di interruzione previste dalla legge.

7. Tutte le proposte ammissibili e i patti di sussidiarietà sono pubblicati sullo Spazio Web, unitamente alle rendicontazioni di cui all'art. 23 e alla documentazione e/o ai collegamenti informatici utili a favorire la conoscenza e la partecipazione agli stessi.

Art. 11 – Referente dell'Amministrazione

1. Al fine di favorire l'attuazione dei principi di cui all'art. 3, con particolare riguardo alla fiducia reciproca, alla responsabilità, alla semplificazione, all'adeguatezza e alla differenziazione, il procedimento di cui all'art. 10 prevede la nomina di un Referente dell'Amministrazione (R.d.A.) per ciascun patto di sussidiarietà.

2. Il R.d.A. viene individuato tra i funzionari della struttura organizzativa interessata per materia prevalente dalla proposta di sussidiarietà, in ragione delle specifiche competenze, nonché dell'esperienza acquisita in servizio, per la più efficace realizzazione degli interventi di cura e/o di valorizzazione dei beni comuni. Nella fase attuativa di ciascun patto di sussidiarietà, il R.d.A. costituisce il punto di contatto tra i cittadini attuatori del patto e gli altri uffici comunali interessati. Rientrano tra le funzioni del R.d.A. la resa di pareri, la convocazione di eventuali riunioni intermedie, la partecipazione ad incontri, il contatto diretto con i cittadini attivi coinvolti in supporto all'attuazione delle azioni previste, nonché l'avvio delle procedure di collaudo, previste dalla legge, qualora la natura degli interventi lo richieda. Le funzioni si svolgono per l'intera durata del patto di sussidiarietà di riferimento, in sinergia con la struttura di cui all'art. 8, comma 3.

3. Il R.d.A. viene individuato e nominato con determinazione dal dirigente della struttura di appartenenza del Referente stesso. Il dirigente preposto alla struttura di cui all'art. 8, comma 3 provvede ad indicare, in tempi utili, tutti gli elementi istruttori di rilievo ai fini dell'individuazione del R.d.A.

Art. 12 – Patto di sussidiarietà

1. Attraverso i patti di sussidiarietà i cittadini attivi e l'Amministrazione concordano tutti gli aspetti di progettazione, operativi, attuativi, di rendicontazione e di inclusività degli interventi di cura e/o di valorizzazione previsti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente regolamento.

2. Il contenuto dei patti di sussidiarietà varia in relazione al grado di complessità e alla durata degli interventi di cura e/o di valorizzazione.

3. Ciascun patto di sussidiarietà indica:

a) il soggetto/i proponente/i. Nel caso la proposta di sussidiarietà sia trasmessa da parte di cittadini attivi in forma associata, viene indicato un soggetto di riferimento unico incaricato per le comunicazioni e gli aspetti organizzativi della collaborazione. Gli statuti e gli atti costitutivi raccolti in fase istruttoria, sono acquisiti al fascicolo del procedimento unitamente a tutti i documenti rilevanti ai fini della definizione del patto;

- b) gli obiettivi, la durata, le cause di sospensione, di cessazione e di conclusione degli interventi di cura e/o di valorizzazione;
- c) le modalità, i limiti, l'adeguamento e la sostenibilità degli interventi di cura e/o di valorizzazione;
- d) l'indicazione del R.d.A., ai sensi dell'art. 11;
- e) le forme di sostegno agli interventi di cura e/o di valorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 18;
- f) le responsabilità in capo ai cittadini attivi;
- g) la periodicità delle forme di rendicontazione dei risultati degli interventi di cura e/o di valorizzazione, ai sensi dell'art. 23.

TITOLO IV – LABORATORIO PER LA SUSSIDIARIETA' E L'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 13 – Finalità, costituzione, composizione

1. Il Laboratorio per la Sussidiarietà e l'Innovazione Amministrativa è lo spazio fisico e virtuale, di ispirazione permanente, ove svolgere e facilitare il dialogo tra Amministrazione e cittadini, attraverso incontri deputati a favorire i processi di partecipazione, le consultazioni, il libero confronto, lo scambio di idee e conoscenze reciproche, nonché l'organizzazione di tavoli relativi ai singoli interventi di cura e/o di valorizzazione dei beni comuni della città, al fine generale di promuovere forme di innovazione amministrativa e sociale, in un'ottica di governo condiviso del territorio e di massima semplificazione, chiarezza e accessibilità delle procedure e dei servizi in materia.
2. Il responsabile della struttura organizzativa prevista dall'art. 8, comma 3, provvede, entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del presente regolamento, alla pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione delle candidature come membri degli organismi di funzionamento del Laboratorio di cui al comma 1. Quest'ultimo viene costituito in un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
3. Il Laboratorio per la Sussidiarietà e l'Innovazione Amministrativa si compone di un comitato di gestione paritetico e di più tavoli settoriali.
4. Il comitato di gestione paritetico è costituito da 6 (sei) membri, di cui almeno: un funzionario dell'Amministrazione in possesso di specifica esperienza in materia di cura e/o di valorizzazione dei beni comuni; un rappresentante di un ente del Terzo Settore che operi significativamente nel contesto delle azioni di sussidiarietà sul territorio cittadino da almeno 5 (cinque) anni; 2 (due) cittadini attivi che siano impegnati o abbiano sperimentato, in forma singola o associata, interventi di collaborazione in sussidiarietà con il Comune o altri enti pubblici. Il coordinamento del comitato di gestione paritetico viene affidato ad un membro del medesimo in possesso di adeguata esperienza e capacità tecniche, professionali e amministrative, in conformità alle linee guida approvate ai sensi dell'art. 14.
5. I tavoli settoriali di cui al comma 3 sono raggruppati per aree di interesse, in conformità agli ambiti di cui all'art. 6, e strutturati per recepire le esigenze dei diversi ambiti territoriali, sociali e culturali presenti nel tessuto della città. È prevista la partecipazione in ciascun tavolo di almeno un funzionario dell'Amministrazione in possesso di adeguate competenze tecniche di supporto ai lavori. La composizione e il funzionamento dei tavoli settoriali sono stabiliti nelle linee guida di cui all'art. 14, fermo restando il carattere aperto ed inclusivo degli stessi.
6. In relazione a istanze, iniziative e risultati di confronto, le linee guida di cui all'art. 14 stabiliscono forme di raccordo tra il comitato di gestione paritetico e i tavoli settoriali, di cui al presente articolo, anche per l'elaborazione di proposte armoniche riguardanti chiamate in sussidiarietà o patti di sussidiarietà.
7. Avvalendosi del supporto della struttura di cui all'art. 8, comma 3, chiunque può partecipare al Laboratorio per la Cittadinanza attiva.

Art. 14 – Funzionamento

1. La struttura di cui all'art. 8, comma 3, provvede, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente regolamento, alla pubblicazione sullo Spazio Web di una bozza di linee guida per il funzionamento del Laboratorio per la Sussidiarietà e l'Innovazione Amministrativa, provvedendo a

darne adeguata notizia al fine di raccogliere, nei successivi 30 (trenta) giorni, ogni congruente osservazione da parte dei cittadini per la definizione del testo finale delle linee guida.

2. Le linee guida di cui al comma 1, stabiliscono i criteri di individuazione dei componenti del comitato di gestione paritetico e dei tavoli settoriali previsti all'art. 13, la durata di tali organismi, la periodicità degli incontri.

3. Tutte le sedute del Laboratorio per la Sussidiarietà e l'Innovazione Amministrativa sono pubbliche, anche in modalità telematica e in un numero minimo di almeno 2 (due) per anno.

4. L'Amministrazione individua e mette a disposizione gratuitamente i locali, le attrezzature eventualmente necessarie, nonché le modalità di accesso e di gestione degli spazi deputati alle attività del Laboratorio per la Sussidiarietà e l'Innovazione Amministrativa.

TITOLO V – FORMAZIONE

Art. 15 – Finalità

1. Il Comune riconosce la formazione, in ambito pubblico e privato, come strumento per orientare e sostenere le azioni necessarie allo sviluppo degli interventi di sussidiarietà orizzontale.

2. I patti di sussidiarietà favoriscono lo scambio di competenze e saperi presenti nell'Amministrazione e all'interno della collettività, al fine di trasferire conoscenze e metodologie utili alla cooperazione per la cura condivisa dei beni comuni.

Art. 16 – Il ruolo delle scuole, degli istituti di formazione e delle Università

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole, di ogni ordine e grado, degli istituti di formazione e delle Università per la diffusione ed il radicamento delle azioni di collaborazione per la cura e/o la valorizzazione dei beni comuni della città, cooperando all'organizzazione di interventi formativi a ciò finalizzati.

2. I patti di sussidiarietà possono prevedere l'impegno degli studenti in azioni di cura e/o di valorizzazione di beni comuni della città valutabili ai fini della maturazione dei crediti curriculari.

TITOLO VI – FORME DI SOSTEGNO

Art. 17 – Esenzioni e agevolazioni

1. Gli interventi di cura e/o di valorizzazione dei beni comuni della città, come disciplinati nei patti di sussidiarietà, di cui all'art. 12, sono assimilati ad attività di carattere istituzionale, con applicazione delle esenzioni ed agevolazioni per esse previste dai regolamenti comunali, in conformità alla vigente normativa in materia.

2. Il comma 1 si applica ai casi di utilizzo di spazi comunali da parte di cittadini attivi per attività di autofinanziamento, ai sensi dell'art. 19, e/o manifestazioni e riunioni finalizzate all'attuazione di patti di sussidiarietà.

3. Il Comune, nel rispetto della legge, promuove le modalità innovative che agevolino lo scambio di informazioni e/o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali per la realizzazione degli interventi di cura e/o di valorizzazione indicati nei patti di sussidiarietà.

Art. 18 – Beni strumentali e risorse finanziarie

1. Nei limiti delle risorse disponibili e delle specifiche previsioni contenute nei singoli patti di sussidiarietà, il Comune può fornire ai cittadini attivi beni mobili strumentali alla realizzazione degli interventi di cura e/o di valorizzazione, attraverso comodati d'uso e/o con mera consegna, in ragione della natura dei beni. Tale ipotesi non prevede depositi cauzionali salvo che, per la natura o il valore del bene, il R.d.A., di cui all'art. 11, lo ritenga opportuno.

2. I tempi di utilizzo e di restituzione dei beni forniti in comodato d'uso, di cui al comma 1, sono concordati tra il Comune e i cittadini attivi, favorendo la più ampia e adeguata condivisione e circolazione dei medesimi ai fini del presente regolamento.

3. Sotto la propria esclusiva responsabilità, i cittadini attivi comodatari e/o consegnatari dei beni strumentali, di cui al comma 1, possono mettere temporaneamente a disposizione di altri cittadini

attivi gli stessi, per analoghi interventi di cura e/o di valorizzazione su beni comuni della città, mantenendo gli obblighi e le modalità di restituzione concordate con l'Amministrazione.

4. In ragione delle specifiche finalità degli interventi sui beni comuni, della loro sostenibilità, nonché dell'impatto sociale, economico ed ambientale sul territorio, l'Amministrazione può stabilire di mantenere a proprio carico i costi delle utenze degli spazi pubblici interessati, dandone espressa previsione nei patti di sussidiarietà.

5. Nei limiti delle risorse disponibili, fermo restando il carattere gratuito e su base volontaria dell'operato prestato dai cittadini attivi per l'attuazione dei patti di sussidiarietà, il Comune può destinare un contributo economico a parziale rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi previsti, con esclusione delle spese per prestazioni professionali e per attività formative o analoghe. L'ammontare massimo di un eventuale contributo viene previsto nel relativo patto di sussidiarietà.

6. L'erogazione di un contributo, ai sensi del comma 5, è disposta con determinazione del dirigente della struttura di appartenenza del R.d.A. di cui all'art. 11, previa verifica della realizzazione degli interventi indicati nel relativo patto di sussidiarietà e della congruità delle spese sostenute per l'attuazione dello stesso, secondo le tempistiche e le modalità ivi previste.

7. Non può essere corrisposto, in via diretta o indiretta, alcun compenso, di qualsiasi natura, ai cittadini attivi per gli interventi di cura e/o di valorizzazione sui beni comuni, necessariamente svolti in modo consapevole, spontaneo e gratuito, ai sensi dell'art. 4.

Art. 19 – Autofinanziamento

1. Nel rispetto delle vigenti normative in materia, i cittadini attivi possono organizzare iniziative volte a reperire fondi a copertura delle spese ovvero per sostenere gli interventi di cura e/o di valorizzazione sui beni comuni della città, garantendo la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo, da indicarsi nella rendicontazione di cui all'art. 23.

Art. 20 – Identificazione e forme di riconoscimento degli interventi

1. Al fine di diffondere la cultura e la conoscenza degli interventi sui beni comuni della città, il Comune può rendere disponibili ovvero concordare con i cittadini attivi forme di visibilità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo di un logo dedicato, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi all'interno di strumenti informativi.

2. Le forme di visibilità, di cui al comma 1, non costituiscono in alcun modo un corrispettivo per gli interventi realizzati dai cittadini attivi, configurandosi esclusivamente come uno strumento a supporto delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

3. Le forme di visibilità di cui al comma 1 vengono utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente regolamento.

TITOLO VII – COMUNICAZIONE ATTIVA, TRASPARENZA, MONITORAGGIO

Art. 21 – Comunicazione attiva

1. Il Comune riconosce nello Spazio Web il luogo principale per instaurare ed implementare, con la partecipazione dei cittadini attivi e dell'intera collettività, gli interventi di cura e/o di valorizzazione dei beni comuni della città.

2. Al fine di favorire la diffusione e il progressivo radicamento di una cultura di cura, valorizzazione e gestione condivisa dei beni comuni, l'Amministrazione supporta, nel rispetto della legge, i canali di comunicazione, ulteriori rispetto allo Spazio Web, utili a rendere note le opportunità di partecipazione agli interventi di cui al presente regolamento.

3. In particolare, le forme di comunicazione attiva, di cui ai commi 1 e 2, intendono:

a) consentire a chiunque di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze e competenze rese disponibili;

b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini attivi, per promuovere lo scambio di esperienze, strumenti e strategie operative utili al superamento delle criticità e alla diffusione dei risultati positivi ottenuti;

c) mappare i soggetti e gli interventi di cura e/o di valorizzazione dei beni comuni della città, facili-

tandone l'individuazione, a fini di conoscenza e di partecipazione ai patti di sussidiarietà in corso;
d) rendere visibile e trasparente la conoscenza delle buone pratiche e della loro sostenibilità e replicabilità sul territorio.

4. Le attività di pubblicizzazione e comunicazione attiva, realizzate anche tramite l'affissione di cartelli, manifesti e altri strumenti analoghi, attuano finalità istituzionali del Comune e sono esenti dall'imposta di pubblicità, purché prive di sponsorizzazioni e/o di messaggi pubblicitari commerciali, nei limiti e nei modi concordati con il responsabile della struttura di cui all'art. 8, comma 3 e, in relazione ai singoli patti, con il R.d.A., di cui all'art. 11.

Art. 22 – Trasparenza

1. Il Comune provvede alla pubblicazione dei patti di sussidiarietà e degli atti ad essi preordinati e connessi in ottemperanza alle vigenti leggi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 23 – Rendicontazione

1. Ogni patto di sussidiarietà prevede espressamente l'indicazione circa la periodicità della rendicontazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

2. La rendicontazione avviene mediante la compilazione e trasmissione da parte dei cittadini attivi di apposite schede, rese disponibili agli stessi da parte dell'Amministrazione e predisposte in formato aperto per la successiva pubblicazione sullo Spazio Web.

3. La compilazione delle schede di cui al comma 2 si attiene ai seguenti requisiti:

a) chiarezza, comprensibilità e accessibilità delle informazioni trasmesse;

b) verificabilità delle informazioni trasmesse, con indicazione, ove possibile, di eventuali fonti consultabili a tal fine;

c) indicazione quantitativa e qualitativa dei risultati conseguiti.

4. Ciascuna scheda di cui al comma 2 viene predisposta in ragione degli specifici interventi e obiettivi del relativo patto di sussidiarietà e richiede, comunque, l'indicazione e la frequenza degli interventi attuati, i relativi destinatari, le risorse umane, strumentali ed economiche utilizzate, il coinvolgimento e/o la partecipazione attiva di soggetti altri rispetto ai cittadini attivi sottoscrittori del patto di sussidiarietà, la rilevazione di eventuali criticità.

5. Ogni monitoraggio può essere liberamente corredato, da parte dei cittadini attivi, con materiali documentali, multimediali e fotografici.

6. Le schede trasmesse, ai sensi del comma 2, sono pubblicate sullo Spazio Web, in formato aperto.

7. La mancata trasmissione, secondo la periodicità concordata in ciascun patto di sussidiarietà, delle schede, di cui al comma 2, costituisce violazione dei principi di buona fede e fiducia reciproca di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), suscettibile di valutazione ai fini del recesso unilaterale da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VIII – RESPONSABILITA' E VIGILANZA

Art. 24 – Responsabilità

1. Il Comune informa i cittadini attivi sugli eventuali rischi specifici esistenti negli spazi pubblici e negli ambienti oggetto degli interventi di cura e/o di valorizzazione dei beni comuni della città.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale richiesti dai singoli interventi previsti nei patti di sussidiarietà, nel rispetto della vigente normativa in materia, agendo secondo prudenza e diligenza, nonché adottando ogni misura necessaria a ridurre i rischi per la salute, individuale e collettiva, la sicurezza e la pubblica incolumità.

3. I cittadini attivi rispondono personalmente, per colpa o dolo, dei danni cagionati a persone, animali e/o cose nell'attuazione degli interventi di cura e/o di valorizzazione previsti nei patti di sussidiarietà.

Art. 25 – Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra il Comune e i cittadini attivi o tra questi e soggetti terzi può

essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un apposito Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione, uno individuato di comune accordo tra essi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Art. 27 – Disposizioni transitorie

1. Ove più favorevoli, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai patti di sussidiarietà sottoscritti prima dell'entrata in vigore dello stesso.